

Schema di disegno di legge di contabilità e finanza pubblica

Sommario

TITOLO I PRINCIPI RELATIVI AL BILANCIO E AL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA	3
ART. 1. (Principi di coordinamento e ambito di riferimento)	3
ART. 2. (Principi contabili generali)	3
ART. 3. (Principi di annualità, universalità, integrità e unità).....	3
ART. 4. (Principi di prudenza, veridicità, coerenza, congruità, trasparenza e pubblicità)	4
TITOLO II MISURE PER GARANTIRE IL CONTROLLO PARLAMENTARE SULLA FINANZA PUBBLICA	5
ART. 5. (Controllo parlamentare sulla finanza pubblica)	5
ART. 6. (Accesso alle banche dati e pubblicità dei documenti di finanza pubblica).....	6
ART. 7. (Relazioni da trasmettere al Parlamento in materia di finanza pubblica).....	6
TITOLO III PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E DOCUMENTI DEL CICLO DI BILANCIO.....	8
ART. 8. (Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine).....	8
ART. 9. (Gli strumenti che compongono il ciclo di bilancio e di finanza pubblica)	9
ART. 10. (Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali).....	10
ART. 11. (Documento di finanza pubblica)	10
ART. 12. (Documento programmatico di finanza pubblica)	12
ART. 13. (Relazione al Parlamento ai sensi della legge n. 243 del 2012)	12
ART. 14. (Disegno di legge di bilancio e flessibilità in fase di formazione).....	12
ART. 15. (Disegni di legge collegati)	16
ART. 16. (Disegno di legge di assestamento)	16
ART. 17. (Rendiconto generale dello Stato).....	16
TITOLO IV STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONTI PUBBLICI	17
ART. 18. (Monitoraggio dei conti pubblici).....	17
ART. 19. (Controllo dei conti pubblici)	18
ART. 20. (Banca dati delle amministrazioni pubbliche)	19
ART. 21. (SIOPE - Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici).....	20
TITOLO V LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI	21
ART. 22. (Le autorizzazioni di spesa e le modalità di copertura finanziaria)	21
ART. 23. (Relazioni tecniche).....	23
TITOLO VI IL BILANCIO DELLO STATO E GLI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ ...	25
ART. 24. (Esercizio provvisorio)	25
ART. 25. (Fondi di riserva e speciali).....	25
ART. 26. (Bilancio di genere e bilancio ambientale)	26
ART. 27. (Classificazione delle entrate e delle spese).....	27
ART. 28. (Risultati differenziali)	28
ART. 29. (Disposizioni in materia di variazioni degli stanziamenti di bilancio nonché esercizio della flessibilità nella fase di gestione del bilancio).....	28
ART. 30. (Misure in materia di accertamento qualificato e di impegno degli stanziamenti di bilancio)	30

15.4.2026

ART. 31. (Disposizioni in materia di formazione e accertamento dei residui passivi).....	32
ART. 32. (Gestioni fuori bilancio e spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali)	33
TITOLO VII IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	33
ART. 33. (Risultanze della gestione e struttura del rendiconto)	33
ART. 34. (Parificazione e presentazione del rendiconto)	34
TITOLO VIII ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA.....	34
ART. 35. (Analisi e valutazione della spesa)	34
ART. 36. (Integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico patrimoniale)	35
ART. 37. (Piano dei conti integrato)	35
TITOLO IX PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DEL CORREDO INFORMATIVO DEL BILANCIO E DELEGHE PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E IN MATERIA DI CONTABILITÀ PUBBLICA.....	36
ART. 38. (Aggiornamento del corredo informativo del bilancio dello Stato).....	36
ART. 39. (Delega al Governo per la sperimentazione del bilancio di cassa e per l'adeguamento dei decreti legislativi n. 267 del 2000 e n.118 del 2011).....	36
ART. 40. (Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria)	37
TITOLO X GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE PUBBLICHE E RELATIVA RENDICONTAZIONE	38
ART. 41. (Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria).....	38
ART. 42. (Saldo di cassa del settore statale).....	38
ART. 43. (Conto riassuntivo del Tesoro).....	39
ART. 44. (Gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria)....	39
ART. 45. (Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale).....	40
ART. 46. (Tesoreria degli enti pubblici)	41
ART. 47. (Monitoraggio del debito finanziario degli enti territoriali).....	41
TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI.....	41

TITOLO I
PRINCIPI RELATIVI AL BILANCIO E AL COORDINAMENTO DELLA FINANZA
PUBBLICA

ART. 1.

(Principi di coordinamento e ambito di riferimento)

1. In attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 concorrono al rispetto del principio di equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza nel rispetto dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e secondo i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.
2. L'elenco delle amministrazioni che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche ai fini del consolidamento dei dati di finanza pubblica è individuato, a fini statistici, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni e dei criteri contabili e statistici di cui agli specifici regolamenti eurounitari ed è pubblicato sul sito dell'Istituto entro il 30 settembre di ogni anno.
3. La legge di bilancio individua, annualmente, gli enti dell'elenco di cui al comma 2 e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai quali applicare misure di razionalizzazione, monitoraggio e controllo della spesa.
4. All'articolo 11, comma 6, del codice di giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: «*b*) relativi alla corretta applicazione dei criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea vigente, sulla cui base è predisposto l'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. [...] del [...]».
5. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

ART. 2.

(Principi contabili generali)

1. I documenti di bilancio, nel rispetto dei principi di annualità, universalità, integrità e unità, che costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché dei principi dell'ordinamento eurounitario, sono predisposti secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.
2. Nella predisposizione dei documenti del ciclo di bilancio e degli altri strumenti di programmazione e monitoraggio è garantito il rispetto dei principi di cui all'articolo 4.
3. Nella gestione del bilancio dello Stato è garantito il rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 4.

ART. 3.

(Principi di annualità, universalità, integrità e unità)

1. Nel rispetto del principio di annualità, il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato sono predisposti con cadenza annuale. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario,

15.4.2026

coincidente con l'anno solare, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le previsioni di finanza pubblica sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo come definita ai sensi degli articoli 8, 9, comma 1, lettera c), 11 e 12. Il bilancio di previsione dello Stato si riferisce a un periodo triennale.

3. In attuazione del principio di universalità, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e completa delle risorse riconducibili a ciascuno stato di previsione, tutte le entrate e le spese sono indicate nei documenti di bilancio. Sono vietate le gestioni contabili poste in essere al di fuori del bilancio dello Stato, ad eccezione dei casi espressamente autorizzati per legge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32.

4. Tenuto conto del principio di universalità di cui al comma 3, in attuazione del principio di integrità, le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese alle stesse connesse; tutte le spese sono iscritte in bilancio interamente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

5. Salvo che sia espressamente previsto da disposizioni legislative, è vietata, in ottemperanza ai principi di cui ai commi 3 e 4, l'assegnazione con finalità di spesa o di erogazione speciale di qualsiasi provento riscosso a scopo determinato.

6. Nel rispetto del principio di unità, il totale delle entrate finanzia nel suo complesso le amministrazioni e sostiene la totalità delle spese durante il periodo di gestione.

7. Tenuto conto di quanto previsto dai commi 1, 4 e 6, laddove espressamente previsto da disposizioni legislative, alle riassegnazioni di specifiche entrate alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, si provvede nel rispetto del percorso della spesa netta e degli obiettivi di finanza pubblica.

ART. 4.

(Principi di prudenza, veridicità, coerenza, congruità, trasparenza e pubblicità)

1. Al fine di garantire la corretta rappresentazione delle grandezze di finanza pubblica e il rispetto degli obiettivi di programmazione, nel bilancio di previsione dello Stato sono iscritte solo le entrate effettivamente realizzabili nel periodo considerato e le spese sono autorizzate nei limiti delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio medesimo. Allo stesso modo, nel rendiconto generale dello Stato sono indicate tutte le spese effettivamente poste in essere e non sono contabilizzate le entrate non realizzate.

2. Per garantire il rispetto del principio di prudenza di cui al comma 1, le previsioni che attengono alle singole poste di bilancio sono basate su valori e dati ritenuti attendibili e ragionevoli, anche sulla base della comparazione con quelli disponibili nel tempo e per specifici settori e livelli territoriali.

3. In attuazione del principio di veridicità, ogni informazione contenuta nei documenti contabili garantisce che la rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti di bilancio e la loro contabilizzazione avvenga sulla base dell'analisi congiunta della sostanza finanziaria, economica e patrimoniale degli stessi e della relativa disciplina autorizzatoria.

4. Gli strumenti della programmazione, i documenti di previsione e di rendicontazione, nonché gli atti di gestione, garantiscono la coerenza tra loro. I documenti di previsione e rendicontazione,

15.4.2026

nonché la gestione del bilancio sono strumentali al perseguimento degli obiettivi previsti nei documenti che compongono il ciclo di bilancio.

5. Il rispetto del principio di coerenza di cui al comma 4 è garantito anche dalla verifica della congruità delle risorse disponibili rispetto alle finalità perseguite di cui è dato conto nelle relazioni tecniche di cui all'articolo 23, dal conseguimento degli obiettivi programmati in termini di efficacia e di efficienza della spesa, anche attraverso gli strumenti di valutazione di cui all'articolo 35, nonché dalla coerenza tra la previsione del piano finanziario dei pagamenti previsto in sede di formazione del bilancio e degli effettivi risultati della gestione.

6. Ai fini del rispetto dei principi di coerenza e congruità, sono valutati anche gli andamenti demografici di cui è dato conto nelle relazioni tecniche di cui all'articolo 23.

7. Tenuto conto anche di quanto previsto dagli articoli 5 e 6, il principio di trasparenza dei conti pubblici è garantito dalla classificazione delle unità elementari di bilancio, dalla loro articolazione in missioni e programmi di cui all'articolo 27, nonché dalla coerenza e raccordabilità con le classificazioni economica e funzionale secondo i criteri adottati dalla contabilità nazionale. Al rafforzamento del principio di trasparenza di cui al presente comma concorre anche l'implementazione della rendicontazione economico patrimoniale di cui all'articolo 36.

8. Ai fini del pieno rispetto del principio di trasparenza, le valutazioni in ordine ai dati contabili e alle previsioni di finanza pubblica sono predisposte sulla base di criteri tecnici e di stima, fermi i necessari aggiornamenti, comparabili tra esercizi finanziari e validi nel tempo, dei quali è dato conto nelle relazioni tecniche di cui all'articolo 23.

9. I documenti che compongono il ciclo di bilancio sono resi pubblici secondo le norme vigenti. A tal fine, ciascuna amministrazione li rende disponibili in specifiche sezioni dei propri siti web istituzionali.

10. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi che compongono il ciclo del bilancio dello Stato con i rispettivi allegati. I *software* utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi di cui al primo periodo sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

11. Al rispetto dei principi di cui al presente articolo sono tenuti tutti i soggetti che costituiscono ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche.

TITOLO II

MISURE PER GARANTIRE IL CONTROLLO PARLAMENTARE SULLA FINANZA PUBBLICA

ART. 5.

(Controllo parlamentare sulla finanza pubblica)

1. Le Camere, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, esercitano la funzione di controllo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, anche mediante lo svolgimento congiunto di attività istruttorie.

2. Il Governo fornisce alle Camere dati e informazioni utili ai fini dell'esercizio della funzione di controllo di cui al comma 1, con particolare riferimento a quelli funzionali allo svolgimento delle seguenti attività:

Commentato [DC1]: Fatta integrazione perché non era chiaro con cosa andasse trovata la coerenza e raccordabilità

Commentato [DC2R1]: Ho usato la stessa espressione dell'art. 27

15.4.2026

- a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti della finanza pubblica, nonché analisi delle metodologie utilizzate per la loro definizione;
- b) analisi delle misure di entrata e di spesa e verifica della relativa attuazione, nonché valutazione delle politiche pubbliche, tenuto conto di quanto previsto dall' articolo 35;
- c) analisi della struttura del bilancio e delle classificazioni delle spese e delle entrate;
- d) analisi dei rapporti finanziari con l'Unione europea, della spesa finanziata dai fondi dell'Unione europea e della spesa per il cofinanziamento di programmi finanziati dall'Unione europea;
- e) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti in materia di finanza pubblica trasmessi dal Governo;
- f) verifica della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, nonché delle metodologie utilizzate dal Governo per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dai medesimi provvedimenti.

3. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle Istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, anche con riferimento alle raccomandazioni sulla politica economica della zona euro, sono tempestivamente trasmessi dal Governo alle Camere con le modalità e le procedure previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai fini del loro esame a norma dei rispettivi regolamenti.

ART. 6.

(Accesso alle banche dati e pubblicità dei documenti di finanza pubblica)

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e a ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento.

2. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti.

ART. 7.

(Relazioni da trasmettere al Parlamento in materia di finanza pubblica)

1. Entro il 10 aprile di ciascun anno è trasmessa alle Camere la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene anche una nota illustrativa delle metodologie utilizzate per effettuare le stime e finalizzata a:

- a) recepire e commentare le valutazioni sull'economia non osservata effettuate dall'ISTAT sulla base della normativa che regola la redazione dei conti economici nazionali;
- b) stimare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva e produrre una stima ufficiale dell'ammontare delle entrate sottratte al bilancio pubblico, con la massima disaggregazione possibile a livello settoriale, territoriale e dimensionale, utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita a tutti i principali tributi, anche locali, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, con criteri trasparenti, stabili nel tempo e adeguatamente pubblicizzati;
- c) valutare l'evoluzione nel tempo dell'evasione fiscale e contributiva e delle entrate sottratte al bilancio pubblico;

15.4.2026

d) illustrare le strategie e gli interventi attuati per contrastare e prevenire l'evasione fiscale e contributiva, nonché quelli volti a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

e) valutare i risultati dell'attività di contrasto e prevenzione, nonché di stimolo all'adempimento spontaneo;

f) indicare le linee di intervento e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi.

3. Per adempiere all'obiettivo di stimolare l'ampiezza dell'evasione fiscale e contributiva, di cui al comma 2, lettera *b)*, nella relazione di cui al comma 1 viene effettuata una misurazione del divario tra l'effettivo versamento e quanto si sarebbe dovuto versare in un regime di perfetto adempimento di imposte e contributi, escludendo gli effetti delle spese fiscali di cui al rapporto redatto ai sensi del comma 7. A tal fine, in particolare, si misurano:

a) i mancati gettiti derivanti da errori dei contribuenti nel calcolo delle imposte e dei contributi in sede di dichiarazione;

b) gli omessi versamenti rispetto a quanto risulta dovuto in base alle dichiarazioni;

c) il divario tra le basi imponibili fiscali e contributive dichiarate e quelle teoriche desumibili dagli aggregati di contabilità nazionale;

d) le mancate entrate fiscali e contributive attribuibili all'evasione, valutate sottraendo, dal divario tra le entrate effettive e quelle potenzialmente ottenibili in un regime di perfetto adempimento, le minori entrate ascrivibili alle spese fiscali.

4. I risultati del contrasto all'evasione e del miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 2, lettera *e)*, sono misurati sulla base di separata valutazione delle entrate risultanti dalle complessive attività di verifica e accertamento effettuate dalle amministrazioni, comprensive di quelle di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, e dell'andamento dell'adempimento spontaneo, correlato alla correttezza dei comportamenti dichiarativi dei contribuenti, che è approssimato dalla variazione, rispetto all'anno precedente, della parte del divario tra le basi imponibili dichiarate e quelle teoriche attribuita all'occultamento di basi imponibili, di cui al comma 3, lettera *c)*, e dalla variazione, rispetto all'anno precedente, delle mancate entrate fiscali e contributive attribuibili all'evasione, di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *d)*. Nella valutazione dell'andamento dell'adempimento spontaneo rispetto all'anno precedente si tiene conto degli effetti dell'evoluzione del quadro macroeconomico di riferimento sugli aggregati di contabilità nazionale. Si dà conto delle mancate entrate di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *d)*, sia complessivamente che separatamente, sia in valore assoluto che in rapporto alle basi imponibili teoriche, applicando la massima disaggregazione possibile per tipo di imposta, categoria, settore, dimensione dei contribuenti, ripartizione territoriale.

5. Entro il 30 giugno di ciascun anno è trasmessa alle Camere una relazione, elaborata dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPRESS) adottate nel corso dell'anno precedente.

6. Entro il termine di presentazione del documento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, è trasmessa annualmente alle Camere una relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, che dia conto dell'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati, definiti e periodicamente rivisti

15.4.2026

dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel medesimo documento. La relazione di cui al presente comma è aggiornata, entro il 10 aprile dell'anno successivo, per tenere conto degli effetti determinati dalla legge di bilancio.

7. Entro il 20 ottobre di ciascun anno è trasmesso alle Camere il rapporto annuale sulle spese fiscali, nel quale è data evidenza di qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno di riferimento. Nel rapporto sono individuate le tipologie e il numero dei beneficiari e, ove possibile, è effettuata la quantificazione degli effetti finanziari che ne derivano prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali si considerano anche le spese fiscali negative. Le misure oggetto del rapporto sono descritte e raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto di cui al presente comma può contenere analisi degli effetti economici di alcune spese fiscali e valutarne la compatibilità con programmi di spesa destinati alle medesime finalità.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E DOCUMENTI DEL CICLO DI BILANCIO

ART. 8.

(Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine)

1. Il Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine (PSB), come definito ai sensi del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024, è lo strumento di programmazione di medio termine con un orizzonte temporale di 5 anni.
2. Il Governo, salvo il caso previsto dal comma 3, presenta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, il PSB alle Camere entro il 10 aprile dell'ultimo anno del PSB in vigore, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
3. In caso di insediamento di un nuovo Governo, lo stesso può presentare alle Camere, anche in deroga al termine del 10 aprile, un nuovo PSB relativo ad un orizzonte temporale di cinque anni in tempo utile per garantire il rispetto della data di presentazione del Documento programmatico di finanza pubblica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*) e, comunque, non oltre il 10 aprile dell'anno successivo, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
4. In caso di circostanze oggettive che impediscano l'attuazione del PSB, entro dodici mesi dal termine dell'orizzonte temporale di cui al comma 1, il Governo può rivedere il PSB e presentarlo alle Camere. Il Piano, come riveduto ai sensi del presente comma, si riferisce al medesimo arco temporale di quello di riferimento ed è presentato in tempo utile per garantire il rispetto della data di presentazione del Documento programmatico di finanza pubblica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*).
5. Il PSB contiene gli elementi e le informazioni richieste dal regolamento (UE) 1263/2024 e dalle conseguenti disposizioni attuative e, comunque, indica:

15.4.2026

- a) il percorso della spesa netta e gli elementi del dialogo tecnico con la Commissione europea che hanno portato alla definizione dello stesso, ivi inclusa, qualora prevista, la traiettoria di riferimento;
- b) il quadro macroeconomico e di finanza pubblica di riferimento per la definizione del percorso della spesa netta;
- c) le riforme e gli investimenti, anche tenuto conto delle raccomandazioni specifiche per Paese approvate dal Consiglio dell'Unione europea.

6. Il PSB, come risultante dalle relative deliberazioni parlamentari, è presentato alle competenti istituzioni europee entro il 30 aprile e, comunque, nei termini e con le modalità previste dal regolamento (UE) 1263/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024 e dalle conseguenti disposizioni attuative.

7. Qualora la presentazione del Piano avvenga nell'imminenza della scadenza dei documenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), gli stessi possono essere presentati unitamente al Piano.

ART. 9.

(Gli strumenti che compongono il ciclo di bilancio e di finanza pubblica)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, gli strumenti di programmazione, monitoraggio e di bilancio sono:

a) il Documento di finanza pubblica (DFP), che contiene la relazione annuale sui progressi compiuti di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1263, da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

b) il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP), da presentare alle Camere entro il 2 ottobre di ogni anno per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

c) il Documento programmatico di bilancio (DPB), di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, approvato dal Governo, che tiene conto delle deliberazioni parlamentari relative al documento di cui alla lettera b), da presentare alla Commissione europea e all'Eurogruppo e da trasmettere alle Camere entro il 15 ottobre e, comunque, nei termini e con le modalità di cui alle disposizioni attuative emanate dalle istituzioni europee;

d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno;

e) il disegno di legge di assestamento e il disegno di legge di rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno. I regolamenti parlamentari disciplinano le modalità e i termini per l'esame dei predetti disegni di legge al fine di assicurarne l'approvazione definitiva entro la data di presentazione del DPFP;

f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

2. La relazione annuale sui progressi compiuti, contenuta nel DFP ai sensi del comma 1 lettera a), è trasmessa alle competenti Autorità europee entro il 30 aprile di ogni anno.

3. I documenti di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e) sono approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della successiva presentazione alle Camere.

4. L'Ufficio parlamentare di bilancio, istituito dall'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, svolge le attività previste dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tenendo conto anche delle previsioni contenute nei documenti di programmazione

15.4.2026

economica e finanziaria di cui all'articolo 8 e al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo. Per l'attività di validazione del quadro macroeconomico e di valutazione della finanza pubblica, il Governo fornisce allo stesso Ufficio le informazioni necessarie per l'analisi delle previsioni contenute nei medesimi documenti, anche sulla base di modalità operative concordate nel Protocollo d'intesa tra l'Ufficio parlamentare di bilancio e il Ministero dell'economia e delle finanze. I risultati delle valutazioni e verifiche di cui al presente comma sono resi pubblici secondo le modalità stabilite dall'Ufficio parlamentare di bilancio e tenendo conto dei tempi di presentazione alle Camere dei documenti di cui all'articolo 8 e al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

5. Qualora i risultati delle valutazioni effettuate dall'Ufficio parlamentare di bilancio sulle previsioni macroeconomiche e di bilancio evidenzino un errore significativo che si ripercuote sulle previsioni macroeconomiche per un periodo di almeno quattro anni consecutivi, il Governo intraprende le azioni necessarie e le rende pubbliche.

ART. 10.

(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali)

1. I documenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *a*) e *b*) sono trasmessi, per il relativo parere, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le determinazioni parlamentari di cui alle medesime lettere.

2. Fermo restando per gli enti territoriali l'obbligo del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, qualora il disegno di legge di bilancio preveda uno specifico contributo da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, sullo stesso è previsto il parere della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

ART. 11.

(Documento di finanza pubblica)

1. Il DFP è composto da due sezioni tra loro integrate.

2. La prima sezione del DFP contiene le informazioni da includere nella Relazione annuale sui progressi compiuti ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1263 e del Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, integrate da ulteriori informazioni sugli sviluppi tendenziali delle principali variabili macroeconomiche e di finanza pubblica. In particolare, la prima sezione contiene, per l'anno in corso e il successivo triennio:

a) l'indicazione dell'evoluzione della situazione economico-finanziaria internazionale;

b) le previsioni macroeconomiche nazionali, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici. Le previsioni macroeconomiche sono confrontate con le più recenti previsioni della Commissione europea, illustrando le eventuali differenze significative con particolare riferimento alle variabili esogene adottate;

c) le previsioni relative al debito pubblico e ai principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi i fattori che determinano l'evoluzione del rapporto tra il debito pubblico e il PIL e l'indicatore di spesa rilevante ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia. Le previsioni di finanza pubblica sono confrontate con le più recenti previsioni della Commissione europea, illustrando le eventuali differenze significative;

d) l'andamento dell'indicatore di spesa rilevante ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti

dal PSB, nel contesto del semestre europeo, ivi compresi quelli per i quali è stata eventualmente autorizzata l'estensione del periodo di aggiustamento;

e) le previsioni del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali dei principali aggregati del conto economico delle pubbliche amministrazioni;

f) informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della direttiva (UE) n. 2011/85 del Consiglio dell'8 novembre 2011, come modificata dalla direttiva (UE) n. 2024/1265 del Consiglio del 29 aprile 2024.

3. La seconda sezione del DFP contiene:

a) i risultati di consuntivo del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche, articolati per sottosettore, per l'anno precedente e l'analisi degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni programmatiche indicate nella Nota tecnico illustrativa di cui all'articolo 14, comma 25;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, per l'anno in corso e per il triennio successivo, articolate per sottosectori, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche, con indicazione della pressione fiscale. I criteri di formulazione delle previsioni di cui alla presente lettera sono esposti analiticamente, in una apposita nota metodologica, allegata alla presente sezione del DFP;

c) informazioni relative alle eventuali misure *una tantum* di entrata e di spesa;

d) l'indicazione preliminare degli effetti quantitativi, almeno per il triennio successivo, delle misure legislative in scadenza che il Governo, allo stato, intende confermare, articolate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

e) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale;

f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei principali settori di spesa del conto economico delle amministrazioni pubbliche, per l'anno in corso e per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche;

h) la descrizione delle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

4. Il documento di cui al presente articolo evidenzia le eventuali differenze negli andamenti dell'indebitamento netto, del debito pubblico e dell'aggregato di spesa netta rispetto alle ultime previsioni ufficiali di riferimento, nonché rispetto a quelle indicate nel PSB.

5. Qualora il documento evidenzi, nell'anno in corso, il rischio del mancato rispetto dell'indicatore della spesa netta, lo stesso deve dare conto delle misure correttive che il Governo intende adottare. Nel caso in cui lo scostamento del suddetto indicatore si riferisca agli anni successivi e lo stesso sia confermato nel documento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), in sede di manovra di bilancio sono individuate le iniziative da adottare.

6. Sono allegati al DFP:

a) una relazione di sintesi, predisposta dal Ministro per le imprese e il *made in Italy*, sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi;

b) il documento di programmazione delle infrastrutture strategiche, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché lo stato di avanzamento della medesima programmazione relativa all'anno precedente;

c) un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi.

15.4.2026

ART. 12.

(Documento programmatico di finanza pubblica)

1. Il DPFP di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), contiene, con riferimento all'anno in corso e al successivo triennio:

- a) l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica tendenziali a legislazione vigente di cui all'articolo 11, comma 2, lettere b) e c);
- b) l'aggiornamento, articolato per sottosettore, delle previsioni relative al conto economico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) e del saldo di cassa del settore statale;
- c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DFP, anche in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative all'attuazione del PSB, con particolare riferimento alle riforme e investimenti;
- d) il quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica coerente con il percorso della spesa netta stabilito, sia in termini annuali sia cumulati, dal Consiglio;
- e) l'articolazione, per il successivo triennio, delle misure di prossima adozione nell'ambito della manovra di finanza pubblica e dei relativi effetti finanziari, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, secondo periodo.

ART. 13.

(Relazione al Parlamento ai sensi della legge n. 243 del 2012)

1. Qualora, nell'imminenza della presentazione del DFP e del DPFP, sia necessario presentare la relazione di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la stessa è presentata alle Camere come annesso ai suddetti documenti.

ART. 14.

(Disegno di legge di bilancio e flessibilità in fase di formazione)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, il bilancio di previsione, riferito a un periodo triennale e redatto in termini di competenza e di cassa, si compone di due sezioni.
2. Il bilancio di previsione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari, nonché alla definizione delle misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).
3. La prima sezione del disegno di legge di bilancio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, commi 2 e 3, e 10, comma 2, contiene esclusivamente:
 - a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici relativi al conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b);
 - b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalle relative autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
 - c) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
 - d) gli importi e la corrispondente articolazione per stati di previsione dei fondi speciali previsti dall'articolo 25, comma 8;
 - e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

15.4.2026

f) a garanzia degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del rispetto del percorso della spesa netta, le norme recanti le eventuali misure correttive degli effetti finanziari derivanti sia dal monitoraggio delle leggi di spesa ai sensi del comma 3 dell'articolo 22, sia dalle sentenze definitive di cui al comma 8 del citato articolo, nonché, previa adeguata motivazione, le eventuali deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1;

g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

4. La legge di bilancio non deve, in ogni caso, contenere norme di delega, norme organizzative, norme di carattere ordinamentale né interventi di natura localistica o microsettoriale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 6, la seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DFPF, dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e di fabbisogno di cui all'articolo 27 e delle variazioni proposte ai sensi dell'articolo 29. La sezione di cui al presente comma evidenzia, altresì, per ciascuna unità di voto parlamentare gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.

6. La legge di bilancio può rivedere annualmente il numero e la denominazione delle missioni e dei programmi, nonché rivederne i relativi stanziamenti e l'assegnazione alle relative competenti amministrazioni.

7. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è articolata in distinti articoli per l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascun stato di previsione della spesa, dei totali generali della spesa, del quadro generale riassuntivo nonché l'ammontare dei fondi di cui all'articolo 25, commi 1 e 2 e, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale, l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare. La sezione di cui al presente comma espone distintamente per ciascuno stato di previsione le unità di voto parlamentare. Tali unità sono costituite per le entrate dalle tipologie e per la spesa dai programmi.

8. In relazione a ogni singola unità di voto sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza e in conto residui.

9. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma sono distinte le spese di parte corrente, con indicazione delle spese di personale, e le spese di conto capitale.

10. In un apposito allegato ai singoli stati di previsione della spesa è indicato, con riferimento a ciascun programma, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale, un prospetto riepilogativo della ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, come definiti ai sensi dell'articolo 27. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

11. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 8. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

12. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio:

a) la nota preliminare al bilancio di previsione recante, per le entrate, i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, indicando per ciascun titolo la quota a carattere ricorrente e quella non avente tale carattere e, per la spesa, una descrizione del quadro normativo di riferimento

15.4.2026

e il piano degli obiettivi. Il piano di cui al primo periodo individua i risultati che le amministrazioni intendono conseguire per ogni programma e i relativi indicatori, anche di risultato, in termini di livello dei servizi e degli interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di governo;

b) per ogni programma l'elenco delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione e dei relativi stanziamenti;

c) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale.

13. Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri propongono, anche sulla base delle risultanze del rendiconto e dall'aggiornamento dei piani finanziari dei pagamenti di cui al comma 14, le rimodulazioni delle risorse di propria competenza e le risorse necessarie all'adeguamento degli stanziamenti alla legislazione vigente.

14. Per ciascuna unità elementare di bilancio, i responsabili della gestione dei programmi formulano le previsioni pluriennali di competenza e di cassa mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti, il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore, anche come rimodulati ai sensi del comma 16. I piani finanziari dei pagamenti di cui al presente comma sono aggiornati al fine di tenere conto della legge di bilancio approvata.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle proposte dei Ministri di cui al comma 13, valuta la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa, nonché della coerenza tra la previsione del piano finanziario dei pagamenti presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione. Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nel rendiconto di cui all'articolo 17 e delle risultanze dei programmi di valutazione della spesa di cui all'articolo 35. Gli schemi degli stati di previsione dell'entrata e della spesa come risultanti dalle attività di cui al presente comma costituiscono il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

16. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:

a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie della spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente, anche relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 27, comma 9, lettera b);

b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 27, comma 9, lettera b);

c) disposte regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.

17. Delle variazioni di cui al comma 16 è data apposita evidenza in appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio, articolati per singoli stati di previsione e programmi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

18. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti. Qualora le norme che istituiscono nuove misure di garanzia dello Stato o ne modificano la disciplina dispongano che il limite massimo degli impegni assumibili annualmente dallo Stato sia fissato con la legge di bilancio, detto limite è indicato in uno specifico articolo della sezione seconda del disegno di legge di bilancio.

19. Al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse e una corretta programmazione della spesa, nel rispetto del principio di economicità, a decorrere dall'anno 2028, con il disegno di legge di bilancio di cui al presente articolo, le quote dei proventi che si prevede di incassare per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività sono iscritte, nella misura calcolata con le modalità di cui al quarto periodo, nei competenti capitoli di spesa e in uno specifico fondo da ripartire, da istituire nei singoli stati di previsione. All'iscrizione nei pertinenti capitoli delle risorse dei fondi di cui al primo periodo si provvede periodicamente sulla base del riscontro dei versamenti affluiti all'entrata previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le somme di cui al presente articolo affluite all'entrata e non ripartite alla fine dell'anno rimangono acquisite all'erario e non possono essere oggetto di conservazione per l'anno successivo. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio ai sensi del presente comma è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. All'adeguamento degli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme versate nell'esercizio di riferimento, può provvedervi anche il disegno di legge di cui all'articolo 16.

20. Il disegno di legge di bilancio è corredato dei seguenti allegati recanti:

a) il *budget* dei costi, distinto per stati di previsione, per programmi e per centri di costo, che include un prospetto di riconciliazione al fine di rapportare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie e di bilancio;

b) prospetti contenenti la distribuzione della spesa per stati di previsione e per classificazione economica e funzionale.

21. Con una apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla rispettiva Camera prima della votazione finale, è data evidenza, per ciascuna unità di voto, degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche risultanti dagli emendamenti approvati. Per ciascuna delle predette unità di voto, la nota evidenzia altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione, sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare.

22. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica nella quale sono indicati:

a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa prevista dalla prima sezione;

b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;

c) elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).

23. Alla relazione tecnica di cui al comma 22 sono allegati un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dalla prima sezione e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

24. Il disegno di legge di bilancio è corredato da un nomenclatore nel quale sono elencati, per ciascun capitolo di ogni stato di previsione, i relativi riferimenti normativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio.

25. Al disegno di legge di bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa, da aggiornare in seguito all'entrata in vigore della legge di bilancio, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il

15.4.2026

medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica, per il triennio di riferimento:

- a) gli elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b);
- b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;
- c) le previsioni del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche, articolate per sottosettore, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il provvedimento di cui al presente articolo;
- d) l'andamento delle componenti sottostanti l'aggregato della spesa netta, in termini sia tendenziali sia programmatici.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare della legge di bilancio sono ripartite in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

27. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto.

ART. 15.

(Disegni di legge collegati)

1. Gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sono indicati nel DPDF di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b). Ciascun disegno di legge reca disposizioni omogenee per materia anche organizzative e di carattere ordinamentale, nonché di rilancio e sviluppo dell'economia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, del raggiungimento di quanto previsto nel DPDF, nonché delle riforme indicate nel PSB. L'elenco dei disegni di legge collegati è aggiornato annualmente con la presentazione del DPDF.

ART. 16.

(Disegno di legge di assestamento)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche tenuto conto della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Con il disegno di legge di assestamento, nel rispetto del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare e della sua coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative a unità di voto diverse.

3. Il disegno di legge di assestamento è corredato da una relazione tecnica nella quale è dato conto di quanto previsto dal comma 2. La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento.

ART. 17.

15.4.2026

(Rendiconto generale dello Stato)

1. Con il Rendiconto generale dello Stato sono riassunti e dimostrati i risultati della gestione dell'esercizio finanziario scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione. Il rendiconto, articolato nel conto del bilancio e nel conto generale del patrimonio, è disciplinato dal Titolo VII della presente legge.

2. Il disegno di legge del Rendiconto generale dello Stato è corredato da un'apposita relazione illustrativa e di appositi allegati conoscitivi nei quali sono illustrati:

a) con riferimento alle entrate finalizzate per legge, per ciascun Ministero e per unità elementare del bilancio dell'entrata e della spesa, le entrate affluite e le spese sostenute nell'esercizio in relazione ai servizi e alle attività prestati dalle amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o privati, con separata indicazione di ciascuna voce di spesa;

b) le risultanze economiche per ciascun Ministero secondo le voci del piano dei conti, distinte per programma e per centri di costo, con un prospetto di riconciliazione che collega le suddette risultanze alla gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio;

c) prospetti contenenti la distribuzione della spesa per stati di previsione e per classificazione economica e funzionale.

3. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

TITOLO IV

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONTI PUBBLICI

ART. 18.

(Monitoraggio dei conti pubblici)

1. Per garantire il monitoraggio dei conti pubblici, anche ai fini del rispetto del percorso della spesa netta, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pone in essere tutti gli adempimenti necessari per:

a) assicurare la corretta gestione della Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 20;

b) rilevare e consolidare i dati economici e finanziari delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, secondo le modalità di cui all'articolo 19;

c) elaborare conti periodici di cassa al fine di valutare, previo raccordo con i criteri di costruzione del conto della pubblica amministrazione, il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica di cui all'articolo 12;

d) monitorare, secondo le procedure di cui all'articolo 22 e ai fini dell'attivazione delle misure previste dai commi da 5 a 7 del medesimo articolo, gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti legislativi e normativi adottati in corso d'anno;

e) verificare gli effetti finanziari delle operazioni di partenariato pubblico privato tramite il Portale per il monitoraggio delle operazioni di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato e secondo le procedure di cui all'articolo 175 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

f) assicurare, con riferimento agli interventi e ai programmi finanziati da disposizioni legislative che autorizzano o rifinanziano spese per investimenti, il monitoraggio dei relativi profili finanziari, procedurali e temporali attraverso il sistema informativo pubblico individuato ai sensi dell'articolo 20.

2. Al fine di dare conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio dei conti pubblici di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica:

15.4.2026

a) mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche;

b) entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre, una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede, altresì, a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno.

ART. 19.

(Controllo dei conti pubblici)

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 20, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

c) monitorare, anche sulla base delle informazioni di competenza delle amministrazioni di cui all'articolo 1, gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, con esclusione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le quali, tali verifiche possono essere volte a rilevare esclusivamente gli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica. I servizi ispettivi di finanza pubblica procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al secondo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, non tenute agli adempimenti SIOPE di cui all'articolo 21 e come individuate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 1, trasmettono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati sugli incassi e sui pagamenti necessari per l'attività di monitoraggio dei conti pubblici di cui all'articolo 18. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con propri decreti gli schemi contabili, i tempi e le modalità per l'attuazione del presente comma;

b) le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 come individuate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo comunicano, secondo le scadenze e le modalità definite con specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle grandezze economiche e finanziarie considerate nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, nonché ogni altro elemento rilevante ai fini del monitoraggio delle componenti sottostanti l'indicatore della spesa netta;

c) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, tenute all'obbligo di informazione preventiva delle operazioni finanziarie

15.4.2026

che comportano variazioni dell'esposizione debitoria delle stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 47 per gli enti territoriali;

d) ai soggetti titolari di contabilità speciali e conti correnti di tesoreria si applica il comma 6 dell'articolo 45;

e) le amministrazioni titolari delle misure di concessione delle garanzie pubbliche oppure, ove presenti, i soggetti cui le stesse ne hanno affidato la gestione comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con frequenza almeno trimestrale o con diversa cadenza temporale da individuare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le informazioni relative alla quantificazione dell'esposizione in essere, all'evoluzione del profilo di rischio, aggregato e distinto per singola posizione, sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato, alla stima della perdita attesa, e alla quantificazione degli accantonamenti indispensabili alla relativa copertura, nonché alla valutazione degli impatti di finanza pubblica. Con il suddetto decreto possono essere individuati eventuali ulteriori criteri e modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, trasmettono, entro un mese dalla sottoscrizione, le informazioni sui contratti relativi alle operazioni di partenariato pubblico – privato tramite il portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 175, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

ART. 20.

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche di cui all'elenco previsto dall'articolo 1, comma 2, trasmettono alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati riguardanti i propri bilanci di previsione e di rendicontazione, il bilancio di previsione assestato, nonché ogni altra informazione certificata di natura economica, finanziaria, patrimoniale, fisica, gestionale e contabile necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, federalismo fiscale, trasparenza, rendicontazione nazionale ed europea e valutazione della spesa pubblica.

2. La trasmissione dei dati alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, l'AGID e, relativamente agli enti territoriali e ai loro enti strumentali, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. L'acquisizione dei dati può essere effettuata, nel rispetto del principio dell'unicità dell'invio, anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

3. Con riferimento alle spese di investimento, i dati trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rilevati e resi disponibili per Codice unico di progetto (CUP) o, qualora questo non sia previsto dalla normativa primaria di riferimento e dai provvedimenti attuativi, mediante altro identificativo univoco equivalente idoneo ad assicurarne la tracciabilità. Per ciascuna unità elementare di intervento sono acquisiti e aggiornati, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, basate sul principio di unicità dell'invio, i dati relativi al finanziamento, agli impegni, ai pagamenti, allo stato di avanzamento procedurale e al piano finanziario dei pagamenti.

4. Sulla base di intese, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati della Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono accessibili e fruibili per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Commissioni parlamentari competenti, dell'Istat e delle altre

15.4.2026

amministrazioni pubbliche. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati.

ART. 21.

(SIOPE - Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici)

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei flussi di cassa attraverso il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), le amministrazioni pubbliche di cui all'elenco previsto dall'articolo 1, comma 3, tenute alla rilevazione SIOPE, ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale.
2. Le modalità con cui gli enti e i tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite congiuntamente dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dalla Banca d'Italia e dall'AGID, con apposite regole di colloquio pubblicate nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e di quello della Banca d'Italia.
3. Gli ordinativi di incasso e di pagamento sono codificati con criteri uniformi, definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su tutto il territorio nazionale. L'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia verifica la corretta applicazione della codifica gestionale SIOPE agli ordinativi informatici, secondo le modalità previste dalle regole di cui al comma 2. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti da quelle previste nel presente comma e prive della codifica gestionale SIOPE.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con propri decreti la codifica gestionale SIOPE, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 5. Per i decreti riguardanti gli enti territoriali e i loro enti strumentali è sentita anche la Conferenza unificata. Per i decreti riguardanti la prima applicazione dei commi 1 e 5 sono sentite l'AGID e la Banca d'Italia. Le modifiche e le integrazioni della codifica gestionale SIOPE sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del modulo finanziario del piano dei conti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso.
5. Al fine di favorire la semplificazione e la digitalizzazione delle operazioni di tesoreria delle pubbliche amministrazioni, con riferimento ai conti gestiti secondo le modalità di cui al comma 1, i tesorieri e i cassieri rendono disponibili le informazioni riguardanti le verifiche di cassa ordinarie e straordinarie attraverso l'infrastruttura della banca dati SIOPE. Le modalità con cui i tesorieri e i cassieri trasmettono le informazioni riguardanti le verifiche di cassa sono individuate da apposite regole di colloquio definite congiuntamente dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dalla Banca d'Italia e dall'AGID, disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri rendono disponibili le informazioni riguardanti le verifiche di cassa esclusivamente con le modalità di cui al presente comma, salvo quelle non previste dai decreti di cui al comma 4.
6. A seguito dell'inserimento di una pubblica amministrazione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, previa richiesta motivata, con nota del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere autorizzati:

15.4.2026

a) il rinvio delle attività di cui al comma 1 per non oltre 12 mesi, prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi, nei casi in cui l'avvio degli adempimenti SIOPE richieda una rilevante revisione del sistema informativo contabile;

b) l'esclusione dalle attività di cui al comma 1 nei casi in cui la pubblica amministrazione è istituita per una durata pari o inferiore a tre anni e in considerazione del peso degli adempimenti richiesti per partecipare alla rilevazione SIOPE.

7. I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia, escluse le informazioni riguardanti le verifiche di cassa di cui al comma 5, sono di tipo aperto e liberamente accessibili secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO V

LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI

ART. 22.

(Le autorizzazioni di spesa e le modalità di copertura finanziaria)

1. In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto di quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero la previsione dei relativi oneri, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente articolo.

2. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese, se formulate in termini di limite massimo, producono effetti fino al raggiungimento del limite espressamente autorizzato nei relativi provvedimenti legislativi e cessano di avere efficacia, nell'anno in corso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che accerta l'avvenuto raggiungimento del suddetto limite. Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi formulati in termini di previsione di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

4. Nel caso in cui, per le autorizzazioni formulate in termini di previsione di spesa ai sensi del comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 3 si verifichino nuove o maggiori spese rispetto a quelle espressamente indicate dalle relative disposizioni legislative, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi da 5 a 7.

5. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 6, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili come definiti ai sensi dell'articolo 27. Se gli stanziamenti di cui al primo periodo non sono sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 4, si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante

15.4.2026

riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili come definiti ai sensi dell'articolo 27. Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati da apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al presente comma, si provvede ai sensi del comma 6.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di provvedimenti legislativi, con riferimento sia alle spese autorizzate sia alle coperture individuate, rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

7. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.

8. In caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali nazionali, ivi compresa la Corte costituzionale, ed europei recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Per le finalità di cui al presente comma possono essere istituiti in bilancio specifici fondi.

9. Alla copertura finanziaria delle leggi che determinano nuovi o maggiori oneri si provvede, esclusivamente, attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 25, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti di conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie. L'utilizzo degli accantonamenti dei fondi speciali non può pregiudicare le quote degli stessi destinati all'adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante la modifica dei parametri previsti dalla normativa vigente che regolano l'evoluzione della spesa e dalle quali derivino risparmi di spesa;

c) mediante la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, previa verifica che tale riduzione non pregiudichi gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, al relativo utilizzo può procedersi previa contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento;

d) mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti da specifiche misure discrezionali sul lato delle entrate in coerenza con la normativa euro unitaria. Resta, comunque, precluso l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti da variazioni degli andamenti delle stesse a legislazione vigente

10. Fermo quanto previsto dal comma 9, non possono essere utilizzate, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

11. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della

15.4.2026

materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi, ferma rimanendo l'individuazione delle specifiche modalità di copertura anche ai sensi del terzo periodo del presente comma, è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 23, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura finanziaria individuati secondo le modalità di cui al comma 9.

12. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui o di finanziamento con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, a erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le scadenze temporali stabilite dalla legge in coerenza con i piani finanziari di pagamento.

13. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui alla lettera a) del comma 12, al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede, previa verifica del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

14. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale e indicano l'onere a regime. Qualora l'onere a regime sia superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere, salvo il caso di copertura a valere sui fondi speciali, in cui l'onere più alto deve essere iscritto a partire dal terzo anno del triennio di riferimento.

15. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 provvedono alla quantificazione dell'onere stesso e all'individuazione della relativa copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci annuali e pluriennali.

16. Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le modalità di copertura previste dal presente articolo.

ART. 23.

(Relazioni tecniche)

1. Fermo quanto previsto dal comma 6, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa, che comportino conseguenze finanziarie, devono essere corredati da una relazione tecnica adeguata, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che dia conto della quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, di un piano finanziario dei pagamenti recante l'onere complessivo articolato per

15.4.2026

singoli esercizi finanziari anche in relazione agli obiettivi fisici previsti. Il Piano finanziario dei pagamenti è coerente con un cronoprogramma procedurale e realizzativo degli interventi finanziati.

2. Alla relazione tecnica, al fine di dare conto della verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è allegato un prospetto riepilogativo, che indica per ciascuna disposizione gli effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del fabbisogno e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

3. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle relative coperture, anche sulla base dell'ultimo aggiornamento disponibile degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, le relative fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare.

4. Le Commissioni parlamentari competenti e la Commissione bilancio possono richiedere al Governo, con le modalità previste dai rispettivi regolamenti, la relazione di cui al presente articolo per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicare le ragioni.

5. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una adeguata relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al presente articolo.

6. Per le disposizioni normative corredate da clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. In particolare, sono espressamente indicate l'entità delle risorse già esistenti, nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione e, comunque, senza determinare il rischio della formazione di debiti fuori bilancio. La clausola di neutralità finanziaria non può essere, comunque, prevista in presenza di spese di natura obbligatoria.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al presente articolo contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento e della coerenza delle coperture previste. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare, per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni.

8. Per le spese di investimento, la relazione tecnica indica il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

9. Le relazioni tecniche e il relativo prospetto riepilogativo sono trasmessi alle Camere in formato elettronico elaborabile e sono aggiornati, se richiesti dalle Camere, all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

10. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di

15.4.2026

quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

TITOLO VI

IL BILANCIO DELLO STATO E GLI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ

ART. 24.

(Esercizio provvisorio)

1. Al fine di non incorrere nell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'articolo 81, quarto e quinto comma, della Costituzione, la legge di bilancio di cui all'articolo 14 è approvata entro il 31 dicembre dell'anno precedente il triennio di riferimento.
2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio.
3. In presenza di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi può derogarsi alle disposizioni di cui al comma 2, nei limiti della maggiore spesa necessaria.

ART. 25.

(Fondi di riserva e speciali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in apposito programma, sono iscritti i seguenti fondi:
 - a) per le spese obbligatorie;
 - b) per le spese impreviste;
 - c) per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa;
 - d) per la compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta;
 - e) per la compensazione di misure con effetti asimmetrici sui saldi di finanza pubblica.
2. Nel medesimo stato di previsione di cui al comma 1 sono iscritti due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, per la riassegnazione dei residui passivi della spesa eliminata negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa. La dotazione dei fondi di cui al presente comma è determinata dalla legge del bilancio ai sensi dell'articolo 14, comma 8. Ai fini della gestione e della rendicontazione, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, da registrare alla Corte dei conti, si provvede al trasferimento, in termini di competenza e di cassa, dei relativi stanziamenti dai fondi di cui al primo periodo alle unità elementari di bilancio.
3. La dotazione del fondo di cui al comma 1, lettera a) è determinata dalla legge di bilancio ai sensi dell'articolo 14, comma 8 e in allegato alla medesima legge è contenuto l'elenco delle unità elementari di bilancio per i quali è consentito il prelievo dal suddetto fondo. Ai fini della gestione e della rendicontazione, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da registrare alla Corte dei conti, si provvede al prelievo di cui al primo periodo per l'iscrizione in aumento delle dotazioni di competenza e di cassa delle suddette unità elementari di bilancio.
4. La dotazione del fondo di cui al comma 1, lettera b) è determinata dalla legge di bilancio ai sensi dell'articolo 14, comma 8. Ai fini della gestione e della rendicontazione, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, si provvede al trasferimento, sia in termini di competenza sia di cassa, delle relative risorse dal fondo di cui al presente comma alle unità

15.4.2026

elementari di bilancio che non presentano le necessarie risorse per far fronte a eventi eccezionali e non prevedibili. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo periodo, con l'esplicita indicazione delle motivazioni per le quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente comma.

5. Non possono essere trasferite risorse dal fondo di cui al comma 1, lettera *b*) a unità elementari di bilancio incluse nell'elenco di cui al comma 3.

6. La dotazione del fondo di cui al comma 1, lettera *c*) è determinata dalla legge di bilancio ai sensi dell'articolo 14, comma 8. Ai fini della gestione e della rendicontazione al trasferimento, in termini di cassa, dei relativi stanziamenti dal fondo di cui al primo periodo alle unità elementari di bilancio dei singoli stati di previsione, si provvede, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, su proposta di ciascun Ministro interessato, con decreti del Ragioniere generale dello Stato da comunicare alla Corte dei conti. La richiesta del Ministro illustra le motivazioni della richiesta di prelevamento di risorse dal fondo di cui al presente comma e i motivi per cui non sia possibile utilizzare gli stanziamenti di cassa del Ministero richiedente o ricorrere agli ordinari strumenti di flessibilità previsti dalla presente legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze valuta la richiesta anche tenendo conto delle economie di cassa che nell'esercizio precedente si sono verificate nell'ambito dello stato di previsione della spesa interessato.

7. La dotazione dei fondi di cui al comma 1, lettere *d*) ed *e*) è determinata, con apposita disposizione, dalla legge di bilancio.

8. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono iscritti i fondi speciali di parte corrente e di conto capitale. Gli importi dei fondi di cui al presente comma, destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale e distinti per ciascun Ministero, sono definiti annualmente con apposite tabelle allegate alla legge di bilancio. Gli accantonamenti dei fondi di cui al presente comma relativi a ciascun Ministero sono iscritti in appositi articoli o piani gestionali la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

9. I fondi di cui al comma 8 sono prioritariamente destinati ai provvedimenti legislativi e agli impieghi indicati nella relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio.

10. Le dotazioni dei Fondi di cui ai commi 1, 2 e 8 possono essere modificate anche con la legge di assestamento di cui all'articolo 16 o con altro provvedimento legislativo in corso d'anno.

11. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 8, non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio.

ART. 26.

(Bilancio di genere e bilancio ambientale)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza agli interventi:

- a*) relativi alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche;
- b*) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale;
- c*) finalizzati a sostenere le prospettive demografiche.

2. Gli allegati di cui al comma 1, sono predisposti sulla base dei dati di spesa riclassificati dai Ministeri secondo schemi contabili e modalità di rappresentazione stabiliti con specifiche determinate del Ragioniere generale dello Stato, in coerenza con gli indirizzi e la disciplina eurounitaria in materia.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato predisponde, ai fini della trasmissione alle Camere, una relazione annuale sulla base dei dati derivanti

15.4.2026

dall'ultimo rendiconto approvato, sugli esiti del processo di analisi delle spese e delle entrate del bilancio dello Stato secondo la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini.

4. Nell'elaborazione della relazione di cui al comma 3 si tiene conto della riclassificazione dei dati di spesa trasmessi dai Ministeri secondo le regole stabilite dalle determinazioni del Ragioniere generale dello Stato di cui al comma 2 e dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 7, comma 6, in coerenza con la previsione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

5. Il rendiconto generale dello Stato contiene, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie stabilite con le determinazioni del Ragioniere generale dello Stato di cui al comma 2.

ART. 27.

(Classificazione delle entrate e delle spese)

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli in base alla natura tributaria, extratributaria, derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti, nonché dall'accensione di prestiti;

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano, rispettivamente, a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime oppure sia limitata a uno o più esercizi;

c) tipologie, ai fini dell'accertamento dei cespiti;

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

2. Le tipologie costituiscono l'unità di voto parlamentare.

3. Le entrate di cui al comma 1 sono espone, ai fini della gestione e della rendicontazione, per capitoli, che costituiscono le unità elementari e possono essere eventualmente suddivise in articoli o piani gestionali secondo il rispettivo oggetto. Le unità elementari di cui al primo periodo sono rappresentate in bilancio con tutte le caratteristiche di cui alle lettere da a) a d) del comma 1.

4. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di parte corrente, di conto capitale o relative al rimborso delle passività finanziarie; all'interno dei titoli, sono ripartite per categorie economiche;

b) missioni e programmi in relazione alla classificazione per finalità come definita dai commi 5 e 6;

5. Le spese di cui al comma 4 sono espone, ai fini della gestione e della rendicontazione, per capitoli, che costituiscono le unità elementari, e possono essere eventualmente suddivisi in articoli o piani gestionali secondo il rispettivo oggetto. Le unità elementari sono rappresentate in bilancio con tutte le caratteristiche di cui alle lettere a) a b) del comma 4.

6. Le missioni rappresentano le finalità principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa statale.

7. I programmi costituiscono l'unità di voto parlamentare e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

8. Nei processi di riorganizzazione delle singole amministrazioni si tiene conto della significatività dei programmi del bilancio e dell'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativo.

15.4.2026

9. La classificazione economica, per le entrate e per le spese, e quella funzionale, per le spese, si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e a quelli dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

10. In relazione alle necessità della codificazione, la numerazione delle unità elementari di bilancio può essere anche discontinua.

11. In relazione alla natura autorizzatoria, le spese si ripartiscono in:

- a) oneri inderogabili;
- b) fattori legislativi;
- c) fabbisogno.

12. Costituiscono oneri inderogabili le spese vincolate, sulla base di specifiche disposizioni legislative o normative, a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione. Tra gli oneri inderogabili rientrano le spese individuate in apposito allegato alla legge di bilancio come obbligatorie ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

13. Costituiscono fattori legislativi le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio.

14. Costituiscono spese di fabbisogno tutte quelle spese non riconducibili alle lettere a) e b) del comma 11, la cui quantificazione non è espressamente indicata in norma, ma è stabilita tenendo conto delle esigenze delle singole amministrazioni.

ART. 28.

(Risultati differenziali)

1. Fermo il rispetto del percorso della spesa netta, alla legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 14, sono allegati i quadri generali riassuntivi che, con riferimento alle dotazioni di competenza e di cassa, danno distinta evidenza dei seguenti risultati differenziali:

- a) risparmio pubblico;
- b) indebitamento o accrescimento netto;
- c) saldo netto da finanziare o impegnare;
- d) ricorso al mercato.

2. Il risultato di cui alla lettera a) è dato dalla differenza tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti.

3. Il risultato di cui alla lettera b) è dato dal differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di passività finanziarie.

4. Il risultato di cui alla lettera c) è il differenziale tra le operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di rimborso di passività finanziarie.

5. Il risultato di cui alla lettera d) deriva dalla differenza tra il totale delle entrate finali e il totale delle spese.

ART. 29.

(Disposizioni in materia di variazioni degli stanziamenti di bilancio nonché esercizio della flessibilità nella fase di gestione del bilancio)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel corso dell'esercizio finanziario indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni di competenza, di cassa e in conto residui. Ai fini dell'immediata attuazione dei provvedimenti legislativi di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario e previa richiesta dell'amministrazione

15.4.2026

competente, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni di competenza, di cassa e in conto residui.

3. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ragioniere generale dello Stato su proposta dei Ministri interessati.

4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 27, comma 9, lettera *b*), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a*) del medesimo comma 9 dell'articolo 27.

5. Con decreti direttoriali, previa verifica del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa dei capitoli contenuti nel medesimo titolo del programma, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 27, comma 9, lettera *b*), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 9 dell'articolo 27.

6. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 27, comma 9, lettera *b*), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a*) del medesimo comma 9 dell'articolo 27. Salvo quanto previsto dal comma 6, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

7. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 6 abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei conti.

8. Nell'adozione delle variazioni di cui ai commi 4, 5, e 6, resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

9. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

15.4.2026

10. La richiesta da parte delle amministrazioni di utilizzare le risorse stanziata sul fondo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), della presente legge è preclusa in assenza di una puntuale motivazione che non è possibile far fronte alle esigenze manifestate mediante il ricorso ai decreti di cui al comma 9. In ogni caso alle richieste di cui al primo periodo non può procedersi nel primo quadrimestre dell'anno.

11. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.

ART. 30.

(Misure in materia di accertamento qualificato e di impegno degli stanziamenti di bilancio)

1. I redditi, i proventi e i crediti di qualsiasi natura sono iscritti, nello stato di previsione dell'entrata, per l'ammontare corrispondente all'importo che lo Stato prevede, sulla base della legislazione vigente, di riscuotere in ciascun anno del triennio di riferimento. È data evidenza contabile anche delle somme di cui al primo periodo che lo Stato ha diritto a riscuotere.

2. Resta ferma la vigente disciplina generale relativa all'accertamento e agli obblighi di registrazione delle entrate nonché alla cura della riscossione.

3. I dirigenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, impegnano e ordinano le spese nei limiti delle risorse loro assegnate iscritte nel bilancio dello Stato.

4. Gli impegni di spesa di cui si dà conto nei Piani finanziari di pagamento sono assunti nel rispetto della normativa vigente e nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. L'assunzione degli impegni di cui al presente comma è consentita solo in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie e di una obbligazione giuridicamente vincolante che presenti i seguenti requisiti:

a) la ragione del debito;

b) l'importo o gli importi da pagare;

c) l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento;

d) l'univoca individuazione del soggetto creditore.

5. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti. Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili, sulla base di un programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione dai medesimi funzionari delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti e nel limite degli impegni assunti per l'esercizio finanziario di riferimento. L'assunzione degli impegni di spesa delegata è possibile solo in presenza degli elementi costitutivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4. A valere sugli impegni di spesa delegata, l'amministrazione dispone una o più aperture di credito in funzione dell'esigibilità delle obbligazioni assunte o programmate dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione, a fronte delle aperture di credito ricevute non si perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine dell'esercizio, i funzionari delegati ne danno comunicazione all'amministrazione per la corrispondente riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto di riduzione rientra nella disponibilità dell'amministrazione e può essere accreditato, nel medesimo esercizio finanziario, in favore di altri funzionari delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le modalità di cui al presente articolo.

15.4.2026

Gli importi degli impegni di spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura dell'esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento costituiscono economie di bilancio. Gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell'esercizio costituiscono residui di spesa delegata e possono essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, prioritariamente in base all'esigibilità delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati, fermi restando i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 31. Previa autorizzazione dell'amministrazione di riferimento, secondo le norme vigenti nell'ordinamento specifico di ogni singola amministrazione, i funzionari delegati possono avviare le procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del relativo ordine di accreditamento.

6. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di funzionamento sia di investimento, l'assunzione dell'impegno è subordinato alla preventiva registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto.

7. Le spese per competenze fisse e accessorie relative al personale sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.

8. Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, non si applicano agli stanziamenti iscritti in bilancio per effetto di variazioni compensative apportate tra le unità elementari di bilancio relative alle competenze fisse e continuative del personale finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa, purché i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte dei conti entro il 15 marzo.

10. Le risorse iscritte in bilancio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da trasmettere alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, in forza dei provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo bimestre dell'anno, qualora, l'amministrazione competente motivi le ragioni del mancato impegno al termine del medesimo esercizio, possono essere conservate, fermo il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.

11. Al fine di garantire una corretta programmazione dell'utilizzo degli stanziamenti di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sulle unità elementari di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre e aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese. Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica. Il dirigente responsabile della gestione ha l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti, con riferimento alle unità elementari di bilancio di propria pertinenza, almeno con cadenza mensile, anche in assenza di nuovi impegni e, in ogni caso, in relazione a provvedimenti di variazioni di bilancio adottati ai sensi della normativa vigente in materia di flessibilità in fase di gestione.

15.4.2026

12. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, il piano finanziario dei pagamenti è predisposto e aggiornato dal dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni dei funzionari delegati di cui al comma 5.

13. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l'obbligazione. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori, ai sensi del presente comma, sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse. Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresì considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile nell'ambito della complessiva attività procedimentale antecedente il pagamento medesimo e all'interno di ogni singolo atto a esso collegato.

14. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi 11, 12, e 13. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti, l'amministrazione inadempiente non può accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui all'articolo 25, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi. Del caso di mancato rispetto del programma finanziario previsto dal piano finanziario dei pagamenti si terrà conto, al fine di una migliore allocazione delle risorse, nella predisposizione del disegno di legge di bilancio.

15. È fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti e canoni. Tali spese sono pagate mediante mandati informatici.

16. Il pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato, nonché delle prestazioni pensionistiche erogate dal bilancio statale, viene effettuato mediante ordini collettivi di pagamento informatici.

ART. 31.

(Disposizioni in materia di formazione e accertamento dei residui passivi)

1. Gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio.

2. I residui delle spese di parte corrente e di conto capitale non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa costituiscono economie di bilancio salvo che l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il termine previsto per l'accertamento dei residui passivi riferiti all'esercizio scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio, la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti unità elementari di bilancio degli esercizi successivi.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai residui di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 30.

4. Ferme restando le finalità per cui sono state originariamente iscritte in bilancio e i termini di cui al comma 2, le somme di conto capitale iscritte nel conto dei residui non più dovute al creditore originario possono essere utilizzate a favore di altri soggetti, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. L'autorizzazione di cui al primo periodo è concessa previa verifica della sussistenza delle esigenze rappresentate e della compatibilità dell'operazione con il mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

5. Decorso il termine dell'esercizio finanziario, per ogni unità elementare di bilancio, con decreto del Ministero competente, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, è determinata la somma da

15.4.2026

conservarsi in conto residui per gli impegni riferibili all'esercizio concluso. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al primo periodo le amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle ragioni del mantenimento in bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti a quello di consuntivazione e comunicano, per il relativo controllo, ai competenti Uffici centrali di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare per economia e per perenzione amministrativa.

6. In occasione dell'adozione dei decreti di cui comma 5, per la definizione del Rendiconto generale dello Stato, ed entro i termini previsti con apposita circolare del Ragioniere generale dello Stato, le amministrazioni provvedono al riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso, verificandone la permanenza dei presupposti indicati all'articolo 30, comma 4.

7. In esito al riaccertamento dei residui di cui al comma 6, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato, è quantificato, per ciascuno stato di previsione della spesa, l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati dal conto del patrimonio. In coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, annualmente con la legge di bilancio, e comunque successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, le somme corrispondenti agli importi di cui al primo periodo possono essere reiscritte, anche in parte e su base pluriennale, in appositi Fondi istituiti nei singoli stati di previsione.

ART. 32.

(Gestioni fuori bilancio e spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 pubblicano, ai sensi della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, informazioni inerenti ai fondi che non rientrano nei bilanci ordinari.

2. Per il bilancio dello Stato, le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili mediante allegato conoscitivo per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati nel disegno di legge di bilancio, secondo le modalità stabilite dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2015.

3. I soggetti di cui al comma 1, diversi dalle amministrazioni dello Stato pubblicano le informazioni di cui al comma 1 e le rendono disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità, tempi, procedure definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le amministrazioni centrali provvedono a ripartire le somme stanziare sui singoli capitoli di spesa tra i propri Uffici periferici per l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi da specifiche disposizioni normative, nonché per l'espletamento delle attività decentrate dagli Uffici centrali.

5. Nel corso dell'esercizio potranno essere effettuate le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di cui al comma 4.

6. Gli Uffici periferici assegnatari delle risorse provvedono all'assunzione degli impegni ai sensi dell'articolo 30 e all'ordinazione delle spese; gli stessi, qualora ne ravvisino la necessità, emettono ordini di accreditamento in favore di funzionari delegati preposti alle eventuali ulteriori articolazioni periferiche dell'amministrazione.

TITOLO VII IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

ART. 33.

(Risultanze della gestione e struttura del rendiconto)

1. Al rendiconto di cui all'articolo 17 è allegato per ciascuna amministrazione un piano degli obiettivi e degli indicatori. Per le entrate, il piano degli obiettivi e degli indicatori espone le risultanze della

15.4.2026

gestione; per la spesa, è articolato per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota preliminare al bilancio di previsione di cui all'articolo 14. Il piano degli obiettivi e degli indicatori al rendiconto per ciascun programma di spesa illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato, tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso dell'esercizio. Esso contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nel piano degli obiettivi e degli indicatori in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socioeconomico e delle eventuali criticità riscontrate.

2. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

- a) conto del bilancio;
- b) conto generale del patrimonio.

3. Il conto del bilancio di cui al comma 2, lettera a), comprende:

- a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, versate e rimaste da versare;
- b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
- e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

4. Il conto generale del patrimonio di cui al comma 2, lettera b), comprende:

- a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
- b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

5. Al rendiconto generale dello Stato sono allegati i conti dei residui, distinti per stato di previsione, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso.

6. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare e avere relativo al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

ART. 34.

(Parificazione e presentazione del rendiconto)

1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

3. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.

TITOLO VIII

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

ART. 35.

(Analisi e valutazione della spesa)

15.4.2026

1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione finanziaria e l'efficace gestione delle risorse pubbliche, entro il 15 marzo di ciascun anno, in coerenza con gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, adotta il Piano triennale di analisi e valutazione della spesa. Il Piano di cui al presente comma, recante le aree di spesa oggetto di analisi e valutazione, è trasmesso alle Camere.

2. Ai fini dell'attuazione del Piano sono individuati i soggetti responsabili e le strutture delle singole amministrazioni incaricate delle relative attività, nonché i tempi previsti per il loro completamento. Per le attività di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato fornisce le indicazioni metodologiche e assicura il necessario supporto tecnico.

3. Per ciascuna area di spesa oggetto di analisi di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle evidenze prodotte dalle attività di valutazione e delle informazioni fornite dai Ministri competenti informa il Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare specifici interventi per il disegno di legge di bilancio.

4. Entro il 30 giugno successivo a ciascun anno del triennio oggetto di programmazione del Piano, il Ministero dell'economia e delle finanze predispone una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sull'adozione delle azioni di riforma attuate dai Ministeri. La Relazione sullo stato di attuazione del Piano è allegata, a fini conoscitivi, al Rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 17.

ART. 36.

(Integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico patrimoniale)

1. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica e tenuto conto della Riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *accrual*» inserita nella Missione 1, Componente 1, dello stesso Piano, le amministrazioni centrali dello Stato adottano, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilità economico - patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria, mediante l'adozione di un sistema di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante e assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale. L'integrazione di cui al primo periodo è garantita mediante il raccordo tra il piano dei conti previsto all'articolo 37 e la classificazione economica delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato.

2. Al fine di garantire l'uniforme attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute a utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di contabilità, economico-patrimoniale ed economica analitica. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l'uniformità e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo.

ART. 37.

(Piano dei conti integrato)

1. Le amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune piano dei conti per la contabilità economico-patrimoniale costituito da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilità di cui all'articolo 36, è volto all'adozione di un sistema unico di contabilità economico – patrimoniale comune a tutte le amministrazioni pubbliche di cui alla Riforma 1.15 del PNRR.

TITOLO IX
PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DEL CORREDO INFORMATIVO DEL
BILANCIO E DELEGHE PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL
BILANCIO DELLO STATO E IN MATERIA DI CONTABILITÀ PUBBLICA

ART. 38.

(Aggiornamento del corredo informativo del bilancio dello Stato)

1. Con le leggi di bilancio successive alla approvazione della presente legge, dandone apposita evidenza, si provvede alla revisione del nomenclatore e delle relative autorizzazioni legislative di spesa, anche ai fini della razionalizzazione del numero dei capitoli.

ART. 39.

(Delega al Governo per la sperimentazione del bilancio di cassa e per l'adeguamento dei decreti legislativi n. 267 del 2000 e n.118 del 2011)

1. Ai fini dell'adozione del bilancio di cassa, ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 36, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla fine della sperimentazione di cui al comma 2, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) affiancamento, a fini conoscitivi, al bilancio di cassa di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;
- b) adozione di sistemi contabili di rilevazione, anche pluriennale, che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di uno specifico elenco di impegni;
- c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito europolitano;
- d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa nella fase di esecuzione della spesa;
- e) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge, dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- f) definizione dei limiti all'assunzione di obbligazioni in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile;
- g) rafforzamento della classificazione funzionale della spesa.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2029, uno o più decreti legislativi per adeguare il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai principi e alle disposizioni della presente legge, nonché per consentire l'adozione da parte degli enti territoriali e dei loro enti strumentali del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale basato sul principio *accrual* definito in attuazione della Riforma 1.15 del PNRR, dal 1° gennaio 2030.

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) modifica dei decreti legislativi n. 267 del 2000 e n. 118 del 2011 per consentire l'adozione del Quadro concettuale, degli ITAS e del piano dei conti definiti in attuazione della Riforma 1.15 del PNRR, tenendo conto delle specificità degli enti territoriali e dei loro enti strumentali e dei risultati della sperimentazione di cui al comma 3, e avviare un percorso diretto al recepimento integrale della Riforma *accrual*;

15.4.2026

- b) adeguamento della disciplina della copertura delle leggi regionali e delle relative relazioni tecniche alle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento al superamento del ricorso alla modalità di copertura attraverso il rinvio alla legge di bilancio e tenendo conto delle specificità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- c) revisione della definizione di enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, per coordinarla con la disciplina degli enti vigilati dallo Stato;
- d) aggiornamento della disciplina della Commissione Arconet, anche ai fini dell'adeguamento degli allegati n. 1 e da n. 4 al 17 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

3. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere, comunque, adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio delle deleghe o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione, i decreti possono essere, comunque, adottati dal Governo.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalità previsti dal presente articolo.

5. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia apposite sperimentazioni della durata massima di due esercizi finanziari a decorrere dall'anno 2028. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sulle attività di sperimentazione.

ART. 40.

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificazione, aggiornamento e razionalizzazione della normativa di contabilità pubblica e dei relativi dei procedimenti amministrativi;
- b) razionalizzazione e riordino della disciplina della tesoreria statale e della tesoreria unica;
- c) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

3. Lo schema del decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna

15.4.2026

Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalità previsti dal presente articolo.

TITOLO X
GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE PUBBLICHE E RELATIVA
RENDICONTAZIONE

ART. 41.

(Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria)

1. Le riscossioni e i pagamenti eseguiti nell'ambito della gestione del bilancio dello Stato e della tesoreria statale sono regolati sul conto denominato "disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria", di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Il risultato del consolidamento di tali operazioni corrisponde alla variazione della liquidità del Tesoro detenuta nel conto di cui al primo periodo.
2. Ai fini della previsione e del monitoraggio del conto di cui al comma 1, nonché della gestione del debito pubblico e della liquidità del Tesoro, le amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le scadenze e le modalità previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.
4. Al fine di migliorare la prevedibilità degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con procedure diverse da quella prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti con l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R, regolati attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonché per i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sancito l'obbligo di immissione nella procedura degli ordini di riversamento alla Tesoreria statale nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.
5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma 4, è posto a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per un giorno sull'importo versato.

ART. 42.

(Saldo di cassa del settore statale)

1. Il saldo di cassa del settore statale è costituito dal saldo di cui al comma 2 integrato con le passività dello Stato per le quali non si registrano movimentazioni di cassa e nettizzato degli incassi da riassegnare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Il saldo di cui al presente comma è pubblicato mensilmente in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il saldo di cassa della gestione del bilancio dello Stato consolidata con quella della tesoreria statale è calcolato con riferimento alle operazioni di natura economica e a quelle relative alle attività

15.4.2026

finanziarie diverse dalle disponibilità liquide. Tale saldo trova corrispondenza con le emissioni nette di titoli di Stato a medio e lungo termine e dei Buoni Ordinari del Tesoro, il cui importo massimo complessivo è approvato ai sensi dell'articolo 14, comma 7, nonché con il ricorso ad altri strumenti di indebitamento statale e con la variazione della liquidità del Tesoro di cui all'articolo 41.

3. In apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono fornite, a fini conoscitivi, indicazioni quantitative circa l'intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato rispetto alle somme erogate dal bilancio statale. Tale allegato contiene, dandone separata evidenza, le informazioni sui pagamenti di bilancio che sono affluiti in tesoreria su conti intestati ad amministrazioni dello Stato o ad altri soggetti, o per regolare pagamenti registrati in conto sospeso, nonché su quelli versati all'entrata del bilancio dello Stato o al sistema economico. Relativamente ai conti su cui sono depositate somme di titolarità delle amministrazioni dello Stato, sono altresì rappresentati i movimenti in entrata e in uscita realizzati nell'anno oggetto del rendiconto.

ART. 43.

(Conto riassuntivo del Tesoro)

1. Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla gestione del bilancio dello Stato e a quella della tesoreria statale. Quest'ultima comprende le movimentazioni finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidità, ai conti aperti presso la tesoreria statale, alle partite sospese da regolare, ai depositi in contanti.

2. Le riscossioni e i pagamenti di cui al comma 1 riferiti al bilancio dello Stato sono distinti secondo le classificazioni correnti della struttura del bilancio; quelli della gestione della tesoreria statale sono distinti a seconda che costituiscano il formarsi o l'estinguersi di partite debitorie o creditorie.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'elaborazione di apposite tabelle del Conto riassuntivo del Tesoro, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria, dando evidenza:

a) delle poste che determinano la formazione e il finanziamento del saldo di cassa di cui all'articolo 42, comma 1;

b) del raccordo del saldo di cui all'articolo 42, comma 2, con le emissioni nette di titoli di Stato e altri strumenti a breve e lungo termine e la variazione della liquidità del Tesoro di cui all'articolo 41, comma 1.

4. Il Conto riassuntivo del Tesoro è pubblicato in apposita sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

ART. 44.

(Gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria)

1. In presenza di appositi stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, non è consentita l'apertura di nuove contabilità speciali o conti correnti di tesoreria se non con specifica previsione normativa, nei casi di necessità e urgenza, nonché nel caso di misure che presentano le caratteristiche della rotatività. Per i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, commi da 1 a 4, e dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, sono individuate le contabilità speciali e i conti

15.4.2026

correnti di tesoreria i cui fondi siano stati costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni, o da sopprimere in via definitiva. Sono escluse dalla riconduzione o dalla chiusura di cui al presente comma le gestioni relative a programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché quelle istituite con specifica previsione normativa, per i casi di necessità e urgenza e per le misure che presentano le caratteristiche della rotatività.

3. Per le gestioni oggetto di riconduzione ai sensi del comma 2, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza di unità di gestione coerenti con l'originaria finalità della spesa.

4. Per le gestioni oggetto di soppressione ai sensi del comma 2, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione.

5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 2, la chiusura delle contabilità speciali e dei conti correnti di tesoreria è disposta previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato quando siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate. Della chiusura e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilità speciale e del conto corrente di tesoreria.

6. Ai fini dell'aggiornamento delle previsioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a richiedere ai soggetti titolari delle contabilità speciali e dei conti correnti di tesoreria informazioni di dettaglio sulle risorse acquisite e sui pagamenti effettuati, nonché il piano finanziario dei pagamenti relativi alle risorse disponibili. I tempi e le modalità per l'acquisizione delle informazioni di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 45.

(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale)

1. Se previsto da apposita disposizione normativa, le amministrazioni dello Stato possono gestire risorse presso il sistema bancario e postale, anche avvalendosi di soggetti gestori. In assenza della previsione normativa di cui al primo periodo, l'apertura di un conto bancario o postale, anche a favore di un eventuale soggetto gestore, è autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell'amministrazione competente debitamente motivata e documentata. L'autorizzazione è concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

2. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale è consentita per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale e per la gestione di specifici interventi di spesa, per il tempo strettamente necessario, ove non sia possibile utilizzare le ordinarie procedure di pagamento e riscossione, rispettivamente delle spese e delle entrate, previste dall'ordinamento contabile delle amministrazioni richiedenti.

3. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa, in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al comma 1, le somme ivi giacenti,

15.4.2026

unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente.

4. Gli interessi realizzati sui conti bancari e postali intestati alle amministrazioni statali e ai soggetti gestori di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti.

5. Le amministrazioni dello Stato e i soggetti gestori di cui al comma 1, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 luglio e il 31 gennaio, con riferimento al semestre precedente, l'elenco delle gestioni aperte presso il sistema bancario e postale. Con riferimento a ciascun conto corrente, i soggetti di cui al primo periodo comunicano la giacenza al 1° gennaio, il totale delle entrate e delle uscite cumulate e il saldo finale del periodo di riferimento, con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. La mancata trasmissione entro i predetti termini è rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale dell'amministrazione dello Stato competente.

ART. 46.

(Tesoreria degli enti pubblici)

1. La gestione delle risorse detenute dagli enti e organismi pubblici assoggettati al regime di Tesoreria unica è disciplinata dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

ART. 47.

(Monitoraggio del debito finanziario degli enti territoriali)

1. Al fine di consentire il monitoraggio del debito finanziario delle regioni, delle province autonome e degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli istituti finanziatori sono tenuti a comunicare, in via telematica e in formato elaborabile, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'avvenuto perfezionamento di ogni operazione di finanziamento che veda quale debitore una delle predette amministrazioni.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il termine di trenta giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) la data di stipula dell'operazione;
- b) l'ammontare complessivo dell'operazione;
- c) il piano delle erogazioni previsto;
- d) il piano di ammortamento, distintamente per la quota capitale e la quota interessi, ove disponibile.

3. Con le medesime modalità e termini, gli istituti finanziatori sono tenuti a comunicare anche:

- a) ogni rimborso anticipato, integrale o parziale, dell'operazione di finanziamento;
- b) ogni rinegoziazione delle condizioni contrattuali;
- c) ogni altra variazione che incida sulle condizioni finanziarie delle operazioni già perfezionate.

**TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI**